

COMUNE DI PERANO

(PROV. DI CHIETI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

Seduta del 10-08-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA REGOLAMENTO.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di agosto, alle ore 21:20 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano

	Presenti	Assenti
BELLISARIO GIANNI	Presente	
DE LAURENTIS NICOLA	Presente	
PELLICCIOTTA GIULIO	Presente	
IMPICCIATORE EMIDIO	Presente	
IMPICCIATORE EVANDRIO	Presente	
PELLICCIOTTA AMADIO	Presente	
PUGLIESE CARMINE	Presente	
BASSI LISA	Assente	
PELLICCIOTTA DOMENICO	Presente	
VITELLI ILENIA	Presente	
ROSSETTI EGISTO	Presente	
Totale	10	1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **MARIA GIOVANNA MATURO**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **GIANNI BELLISARIO** nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 30/07/2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
- L’imposta comunale unica, disciplinata dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
- I suddetti presupposti impositivi giustificano l’articolazione dell’Imposta nella IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- L’IMU, invero, aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che all’art. 13 ne aveva anticipato l’applicazione, sia pure, in via sperimentale a decorrere dal 2012;
- Tale disciplina prevedeva, tra l’altro, la facoltà dell’Ente Locale di equiparare all’abitazione principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti”, iscritti all’AIRE, purché non locata;

Considerato, tuttavia, che la legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione al decreto legge n. 47/2014 ha soppresso tale facoltà, con particolare riguardo all’anno 2014, modificando l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214) ed introducendo una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all’AIRE in materia di IMU, TASI e TARI;

Visto che, in virtù della soppressione di cui sopra, il regolamento IUC, approvato nel 2014, non prevedeva tale facoltà;

Visto che l’art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 80/2014 ha stabilito quanto segue:

- al comma 1 che "A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”;
- al comma 2 che “Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”;

In disparte ogni altra considerazione sui continui interventi legislativi in una materia quale quella tributaria che richiederebbe invece certezze e stabilità, si ritiene opportuno, nel rispetto dei principi che regolano le fonti del diritto, provvedere ad adeguare il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica, prevedendo la equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti iscritti all’AIRE, esclusa per legge nel 2014 e prevista solo a decorrere dall’anno 2015 secondo i criteri e limiti dettati dal citato art. 9 bis del D.L.47/2014 convertito nella legge 80/2014;

Ritenuto quindi di integrare a tal proposito l’art. 15 del regolamento IUC, prevedendo un comma 2 del seguente tenore: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su detta unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, il quale dispone quanto segue:

“Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani In vigore dal 20 giugno 2015

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato OA, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.01

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.”;

CONSIDERATO che il Comune di Perano è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in legge n. 34/2015;

CONSIDERATO che il D. L. 4/2015, riordinando la questione delle esenzioni per i terreni agricoli, stabilisce che per il 2015 l'esenzione spetta a tutti i terreni (sia agricoli che non coltivati) classificati come totalmente montani ed esclusivamente ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP per i comuni catalogati come parzialmente montani;

RISCONTRATO che il Comune di Perano è stato classificato non montano;

VISTO che l'art. 12 del Regolamento IUC prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli;

RITENUTO di dover procedere alla modifica di detto art. 12 del Regolamento IUC come segue:

- dal titolo vengono soppresse le parole “ESENZIONE PER I”;
- il comma 1 è sostituito dal seguente: “A seguito di quanto disposto dall'art. 1 del D. L. 24/1/2015 n. 4, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 24/03/2015 n. 34, i terreni agricoli di questo Comune, finora esenti, vengono assoggettati al pagamento dell'IMU.”;
- viene aggiunto il comma 2 del seguente tenore: “Dall'imposta dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.”;

Visto che a far data dall'1/1/2016 entrerà a regime la nuova normativa contabile disposta dal D. Lgs. n. 118/2011, in base alla quale si rende necessario riscuotere il ruolo TARI entro l'anno di competenza;

Ritenuto di fissare le scadenze delle 2 rate al 30/09 ed al 16/12 di ogni anno a partire dall'anno in corso;

Ritenuto, quindi, di modificare come segue il primo periodo del comma 4 dell'art. 48 del regolamento IUC: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 2 rate con scadenza al 30/09 e 16/12 di ciascun anno; si può effettuare anche il pagamento in un'unica soluzione con scadenza al 30/09.”;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 è stato differito al 30/7/2015 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il TUEL n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (la minoranza);

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di modificare l'articolo 12 ad oggetto “ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI” del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come segue:
 - dal titolo vengono soppresse le parole “ESENZIONE PER I”;
 - il comma 1 è sostituito dal seguente: “*A seguito di quanto disposto dall'art. 1 del D. L. 24/1/2015 n. 4, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 24/03/2015 n. 34, i terreni agricoli di questo Comune, finora esenti, vengono assoggettati al pagamento dell'IMU.*”;
 - viene aggiunto il comma 2 del seguente tenore: “*Dall'imposta dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.*”;
3. Di modificare l'articolo 15 ad oggetto “FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE” del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) introducendo il comma 2 del seguente tenore: “*A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su detta unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi*”;

4. Di aggiornare il comma 4 dell'art. 48 del regolamento IUC sostituendo il primo periodo come segue: *“Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 2 rate con scadenza al 30/09 e 16/12 di ciascun anno; si può effettuare anche il pagamento in un'unica soluzione con scadenza al 30/09.”*;
5. Di disporre l'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge;
6. Di dichiarare con la medesima votazione la presente immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. GIANNI BELLISARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. GIANNI BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA GIOVANNA MATURO

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 21-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MARIA GIOVANNA MATURO)

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 10-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MARIA GIOVANNA MATURO)